



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazioni sulla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2286 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Belokranjska pogača (STG)]** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2287 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili 6

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/2288 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019** 8

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

★	Decisione (UE) 2015/2289 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo	11
★	Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi	22
★	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2291 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che modifica la decisione 2013/722/UE per quanto riguarda l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia in Lettonia nel 2014 [notificata con il numero C(2015) 8607] ⁽¹⁾	27
★	Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2015/2292]	29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazioni sulla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Il 27 novembre 2015 l'Unione europea e la Danimarca hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca.

Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi del suo articolo 14.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2285 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare la frase introduttiva e l'articolo 18, punto 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Esso dispone che gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II.
- (2) L'allegato II, parte A, capo II, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che l'autorità competente deve classificare le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza a una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale.
- (3) Al fine di classificare le zone di produzione è opportuno che l'autorità competente definisca un periodo di riesame per i dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione per determinare la conformità ai criteri specificati in tale regolamento.
- (4) L'allegato II, capo II, parte A, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che l'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti in queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Più in particolare, esso stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per l'*Escherichia coli* nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

- (6) Il criterio del Codex alimentarius per l'*E. coli* per i prodotti immessi sul mercato è diverso dal criterio contenuto nella legislazione dell'Unione europea. Il criterio del Codex alimentarius consiste in un piano a tre classi ($n = 5$, $c = 1$, $m = 230$ e $M = 700$ *E. coli* MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare), mentre il criterio dell'Unione europea consiste in un piano a due classi ($n = 1$, $c = 0$, $M = 230$ *E. coli* NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare). Tale divergenza ha delle ricadute sugli scambi internazionali. Il criterio del Codex alimentarius, basato su norme internazionali, dovrebbe altresì essere rispecchiato nelle norme in materia di classificazione delle zone di produzione di classe A di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (7) L'approccio del Codex alimentarius con un piano a tre classi ha maggiori probabilità di identificare lotti non conformi, in particolare qualora i livelli di contaminazione si avvicinino ai valori limite prescritti. L'approccio del Codex alimentarius per prove raccolte sul prodotto finale è considerato più preciso dal punto di vista scientifico e garantisce in media un livello di protezione della salute circa equivalente.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 e il regolamento (CE) n. 854/2004 dovrebbero pertanto essere allineati al Codex alimentarius per quanto riguarda questo criterio e modificati di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

1) all'allegato II, capo II, prima della parte A:

- a) sono aggiunte le frasi: «Il metodo di riferimento per l'analisi dell'*E. coli* consiste nella rilevazione e nella tecnica del numero più probabile (Most Probable Number, MPN) specificata dalla norma EN/ISO 16649-3. L'impiego di metodi d'analisi alternativi è accettabile se tali metodi sono convalidati rispetto a tale metodo di riferimento in conformità ai criteri della norma EN/ISO 16140».
- b) sono soppresse le frasi alla parte A, paragrafi 4 e 5, «il metodo di riferimento per questa analisi è il test del numero più probabile (Most Probable Number — MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, specificato nella norma ISO 16649-3. Si può ricorrere a metodi alternativi, se convalidati rispetto a questo metodo di riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO 16140.»;

2) il capo II, parte A, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza a una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare. Al fine di classificare le zone di produzione l'autorità competente è tenuta a definire un periodo di riesame per i dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione per determinare la conformità alle norme di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 3, 4 e 5.»;

3) il capo II, parte A, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

- «3. L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi immessi nel mercato e provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004.

I campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nell'80 % dei campioni raccolti durante il periodo di riesame, i 230 *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvare. Il restante 20 % dei campioni non deve superare i 700 *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvare.

Nel valutare i risultati per il periodo di riesame definito per mantenere una zona nella classe A, l'autorità competente può decidere, in base a una valutazione del rischio a seguito di un'inchiesta, di non tener conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvare.»

Articolo 2

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005, il capitolo 1 è così modificato:

1) nella tabella relativa ai criteri di sicurezza alimentare, la riga 1.25 è sostituita dalla seguente:

«1.25 Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi	<i>E. coli</i> ⁽¹⁵⁾	5 ⁽¹⁶⁾	1	230 MPN/100 g di carne e liquido intervalvare	700 MPN/100 g di carne e liquido intervalvare	EN/ISO 16649-3	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»
---	--------------------------------	-------------------	---	---	---	----------------	---

2) la nota 16 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁶⁾ ogni unità campionaria comprende un numero minimo di singoli animali secondo la norma EN/ISO 6887-3.»;

3) a) Nelle note sull'interpretazione dei risultati delle prove, la voce «i limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova, esclusi i molluschi bivalvi vivi e gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi vivi in relazione alla prova *E. coli*, per i quali il limite si riferisce a un campione aggregato.»

è sostituita dalla seguente:

«I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova.»;

b) nelle note sull'interpretazione dei risultati delle prove, la voce riguardante *L. monocytogenes* in altri alimenti pronti ed *E. coli* nei molluschi bivalvi vivi è sostituita dalla seguente:

«*L. monocytogenes* in altri alimenti pronti al consumo:

— soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori al valore limite,

— insoddisfacente, se uno dei valori è superiore al valore limite.

E. coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi:

— soddisfacente, se tutti e cinque i valori osservati sono pari o inferiori a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare o se uno dei cinque valori osservati è superiore a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare, ma pari o inferiore a 700 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare,

— insoddisfacente, se uno dei cinque valori osservati è superiore a 700 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare o se almeno due dei cinque valori osservati sono superiori a 230 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2286 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Belokranjska pogača (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Belokranjska pogača», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 182/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Belokranjska pogača» (STG).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 182/2010 della Commissione, del 3 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Belokranjska pogača (STG)] (GUL 53 del 4.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 224 del 9.7.2015, pag. 8.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2287 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	88,7
	TR	83,5
	ZZ	86,1
0707 00 05	MA	95,7
	TR	155,6
	ZZ	125,7
0709 93 10	MA	63,6
	TR	138,8
	ZZ	101,2
0805 10 20	MA	83,9
	TR	62,7
	UY	52,1
	ZA	55,2
	ZZ	63,5
0805 20 10	MA	70,7
	ZZ	70,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	88,3
	ZA	96,8
	ZZ	92,6
0805 50 10	TR	93,1
	ZZ	93,1
0808 10 80	AU	155,4
	CL	87,5
	NZ	213,1
	US	118,8
	ZA	137,7
	ZZ	142,5
0808 30 90	CN	80,5
	TR	135,4
	ZZ	108,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2288 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾ («accordo interno»), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri per il 2017, l'importo del contributo per il 2016, l'importo della prima quota del contributo per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante dei contributi per gli anni 2018 e 2019.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea degli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Il 10 novembre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che fissa il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 a 3 350 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
- (5) Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio ⁽³⁾, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES devono essere ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. Le riduzioni avranno un impatto sui contributi degli Stati membri per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 3 850 000 000 EUR per la Commissione e a 150 000 000 EUR per la BEI.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽³⁾ Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GUL 335 del 14.12.2013, pag. 48).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 è fissato a 3 600 000 000 EUR. Esso è ripartito come segue: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2016 sono riportati nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 4

La previsione indicativa per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2018 a 4 150 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI e per il 2019 a 4 150 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER

ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	1ª quota 2016		
		pagata alla BEI 10° FES	pagata alla Commissione 10° FES	Totale
AUSTRIA	2,41	0,00	42 175 000,00	42 175 000,00
BELGIO	3,53	0,00	61 775 000,00	61 775 000,00
BULGARIA	0,14	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
CIPRO	0,09	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
DANIMARCA	2,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
ESTONIA	0,05	0,00	875 000,00	875 000,00
FINLANDIA	1,47	0,00	25 725 000,00	25 725 000,00
FRANCIA	19,55	0,00	342 125 000,00	342 125 000,00
GERMANIA	20,50	0,00	358 750 000,00	358 750 000,00
GRECIA	1,47	0,00	25 725 000,00	25 725 000,00
UNGHERIA	0,55	0,00	9 625 000,00	9 625 000,00
IRLANDA	0,91	0,00	15 925 000,00	15 925 000,00
ITALIA	12,86	0,00	225 050 000,00	225 050 000,00
LETTONIA	0,07	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
LITUANIA	0,12	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00
MALTA	0,03	0,00	525 000,00	525 000,00
PAESI BASSI	4,85	0,00	84 875 000,00	84 875 000,00
POLONIA	1,30	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00
PORTOGALLO	1,15	0,00	20 125 000,00	20 125 000,00
ROMANIA	0,37	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00
SLOVACCHIA	0,21	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
SLOVENIA	0,18	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
SPAGNA	7,85	0,00	137 375 000,00	137 375 000,00
SVEZIA	2,74	0,00	47 950 000,00	47 950 000,00
REGNO UNITO	14,82	0,00	259 350 000,00	259 350 000,00
TOTALE UE-27	100,00	0,00	1 750 000 000,00	1 750 000 000,00

DECISIONE (UE) 2015/2289 DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 2015**

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° dicembre 2014.
- (2) L'articolo 10 dell'accordo dispone che un comitato misto debba essere istituito dalle parti. Dispone inoltre che compito del comitato misto è, in particolare, quello di controllare l'applicazione dell'accordo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (4) Per garantire che i consolati della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri attuino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo sono necessari orientamenti comuni.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 282 del 24.10.2013, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BRAZ

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA

del ...

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea sono fissati come figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde

⁽¹⁾ GUL 282 del 24.10.2013, pag. 3.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea («accordo»), entrato in vigore il 1° dicembre 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde («Capo Verde») e dell'Unione europea («Unione») per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire l'attuazione corretta e armonizzata dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Capo Verde e degli Stati membri. I presenti orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono pertanto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

I presenti orientamenti sono concepiti come un documento che dovrebbe essere aggiornato, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'accordo.

I. ASPETTI GENERALI**1.1. Scopo e ambito di applicazione**

L'articolo 1 dell'accordo recita:

«Il presente accordo mira ad agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.»

L'accordo si applica a tutti i cittadini di Capo Verde e dell'Unione che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dal Capo Verde o dagli Stati membri. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

1.2. Campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita:

«1. Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell'Unione solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'Unione, dei suoi Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.

2. Il diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri, o il diritto dell'Unione, si applica alle questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento.»

Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo, l'accordo non pregiudica le norme dell'Unione e nazionali esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1).

Tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa, sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («codice dei visti»). Inoltre, le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova dei documenti giustificativi della finalità del viaggio e della sufficienza dei mezzi di sussistenza, i tempi di trattamento delle domande di visto, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («codice frontiere Schengen»), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen, se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (articolo 24), i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità fino a cinque anni possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 4 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6 del codice dei visti). Il diritto nazionale di Capo Verde continua ad applicarsi a tutte le questioni connesse al rilascio di visti capoverdiani ai cittadini dell'Unione non contemplate dall'accordo, quali quelle menzionate nei tre precedenti capoversi.

1.3. Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «l'autorizzazione rilasciata o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, che è necessaria per l'ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde».

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri sia ai visti con validità territoriale limitata. Si applicano inoltre ai visti per soggiorni di breve durata e ai visti di transito rilasciati da Capo Verde ai cittadini dell'Unione.

1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, il concetto di «soggiorno di breve durata» è il seguente: «90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno».

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di un anno (18.4.2014-18.4.2015) entra per la prima volta il 19.4.2014 e soggiorna tre giorni. Entra nuovamente il 18.6.2014 e soggiorna 86 giorni. In tal caso, la situazione in determinate date potrebbe essere la seguente:

— l'1.9.2014: negli ultimi 180 giorni (16.3.2014-11.9.2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19.4.2014-21.4.2014) più 86 giorni (18.6.2014-11.9.2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

- il 16.10.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di tre giorni supplementari (in data 16.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).
- il 15.12.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 86 giorni (in data 15.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati.

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, applicheranno l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo continueranno ad essere disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati membri Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio.

Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ⁽¹⁾, tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra Capo Verde e tali Stati membri.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia contiene una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra Capo Verde e tali paesi Schengen.

1.6. L'accordo e altri accordi bilaterali

L'articolo 11 dell'accordo recita:

«A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui tali disposizioni abbiano ad oggetto questioni disciplinate dal presente accordo.».

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e Capo Verde sulle questioni contemplate dall'accordo cessano di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con Capo Verde su questioni non contemplate dall'accordo, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

⁽¹⁾ GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i titolari di visto di Capo Verde e degli Stati membri.

2.1.1. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 7 dell'accordo recita:

«Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell'Unione non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata sul loro visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della legislazione dello Stato visitato per la durata necessaria al loro rientro nello Stato di residenza.».

Per quanto riguarda la possibilità di prorogare la validità del visto in casi di forza maggiore (ad esempio, ricovero in ospedale per incidente) se il titolare del visto non può lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicherà l'articolo 33, paragrafo 1, del codice dei visti nella misura in cui è compatibile con l'accordo (ad esempio, il visto prorogato rimarrà un visto uniforme che dà accesso al territorio di tutti gli Stati membri Schengen per i quali tale visto era valido al momento del rilascio). In conformità dell'accordo, comunque, nei casi di forza maggiore la proroga del visto è gratuita.

2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente o regolarmente nel territorio di Capo Verde o nel territorio degli Stati membri, possono essere rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo recita:

«1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:

- a) membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corti dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall'obbligo in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative;
- c) imprenditori e rappresentanti d'impresa che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;
- d) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di ventuno anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente a:
 - cittadini di Capo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente a Capo Verde, o
 - cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che risiedono a Capo Verde.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico,

- per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale,
- per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o
- per le persone di cui alla lettera d), la durata dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell'Unione che soggiornano a Capo Verde,

è inferiore a cinque anni.».

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino di Capo Verde o dell'Unione regolarmente soggiornante nel territorio di Capo Verde o dello Stato membro, e per i familiari di un cittadino dell'Unione che risiede nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, o di un cittadino di Capo Verde residente a Capo Verde, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

La presente disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici o di servizio.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), devono comprovare il loro status permanente di membro della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), devono comprovare il loro status professionale e la durata delle loro attività.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

Articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo recita:

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio nello Stato:

- a) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
- b) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;
- c) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;
- d) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- e) giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
- f) studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche;
- g) rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde;

- h) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute;
- i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;
- j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli sarà limitata a tale periodo.».

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti il visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

Articolo 4, paragrafi 3 e 4 dell'accordo recitano:

«3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Alle categorie di richiedenti il visto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da due a cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per almeno un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto per ingressi multipli valido da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per almeno un anno, e se ha usati tutti i visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati. Il periodo di validità di tali visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.2. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo recita:

«1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde;
- b) minori di età inferiore a dodici anni; (*)

(*) NB: Per poter beneficiare dell'esenzione dal visto per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.

- c) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;
- d) ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;
- e) giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro.».

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti.

L'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma, del codice dei visti recitano:

«6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3 (ad esempio, casi di domanda irricevibile o casi in cui il consolato non è competente)».

I richiedenti il visto di Capo Verde, in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti, e i cittadini dell'Unione europea, in linea con il decreto-legge 27/2007, ottengono una ricevuta per tale pagamento.

L'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo recita:

«2. Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.».

Le categorie di persone esenti dal pagamento dei diritti di visto sono soggette al pagamento di oneri per la prestazione del servizio nel caso in cui uno Stato membro cooperi con un fornitore esterno di servizi.

Attualmente nessuno Stato membro ha concluso accordi di esternalizzazione con fornitori esterni di servizi di Capo Verde.

2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici e di servizio

L'articolo 8 dell'accordo recita:

«1. I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.

2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che ciascuna di esse può invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 8, in caso di abuso dell'altra parte nell'applicazione dell'articolo 8 o se l'applicazione di tale disposizione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. La sospensione parziale dell'accordo deve essere effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

In caso di sospensione dell'articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione, tale sicurezza è garantita in conformità delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine, le parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari di Capo Verde e degli Stati membri devono presentare alla commissione statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

- il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
- il periodo di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;
- il numero di visti rilasciati gratuitamente alle diverse categorie di persone contemplate dall'accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/2290 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2015****sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 227, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. La direttiva 2009/138/CE sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2016. Anche se la direttiva 2009/138/CE entrerà pienamente in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Commissione può già adottare la presente decisione delegata in virtù dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE.
- (2) Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE, mediante atto delegato della Commissione, permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza anziché calcolarli sulla base della direttiva 2009/138/CE ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.
- (3) L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per le assicurazioni soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo.
- (4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha fornito consulenza alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, contribuendo alla valutazione dei paesi terzi a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE ⁽³⁾. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il dialogo sulle assicurazioni avviato nel 2012 al fine di raggiungere una migliore comprensione reciproca dei rispettivi regimi di regolamentazione e di vigilanza delle assicurazioni ha rappresentato il quadro principale per lo scambio reciproco di informazioni, da cui sono scaturite le conclusioni raggiunte nella presente decisione.
- (5) In Australia, i *LIFE and General Insurance Capital Standards* (LAGIC) (norma prudenziale GPS 110 sulle assicurazioni non vita: adeguatezza patrimoniale, norma prudenziale LPS 110 sulle assicurazioni vita: adeguatezza patrimoniale) impongono agli assicuratori di calcolare le coperture patrimoniali per il rischio assicurativo, il

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽³⁾ Analisi dell'equivalenza del Brasile da parte dell'EIOPA, 10 marzo 2015.
Valutazione dell'equivalenza delle Bermuda da parte dell'EIOPA, 9 marzo 2015.
Analisi dell'equivalenza del Canada da parte dell'EIOPA, 28 gennaio 2015.
Analisi dell'equivalenza dell'Australia da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.
Analisi dell'equivalenza del Messico da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.

rischio connesso alla concentrazione dell'attività assicurativa, il rischio relativo agli attivi, il rischio di concentrazione degli attivi, il rischio operativo e il beneficio dell'aggregazione. Si utilizza un approccio fondato sul bilancio totale. È richiesto un capitale minimo (il requisito patrimoniale prudenziale, *Prudential Capital Requirement*, PCR); gli assicuratori devono inoltre istituire un processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Adequacy Assessment Process*, ICAAP) volto a definire le azioni che saranno attuate per rettificare un declino del capitale mediante valori stabiliti superiori al suo requisito patrimoniale prudenziale. Gli assicuratori non vita possono utilizzare modelli interni fatta salva la loro approvazione da parte dell'*Australian Prudential Regulation Authority* (Autorità australiana di vigilanza prudenziale (APRA)). Le norme GPS 220 e LPS 220 (gestione dei rischi) prescrivono l'esistenza di un quadro di gestione dei rischi che deve comprendere come minimo una strategia di gestione dei rischi in cui siano descritte politiche, procedure, responsabilità di gestione e controlli interni in materia di gestione dei rischi. Gli assicuratori devono fornire all'APRA informazioni in materia di solvibilità, posizione finanziaria, andamento finanziario, adeguatezza patrimoniale, investimenti, attivi e concentrazioni degli attivi, dati relativi ai premi e ai sinistri, passività contrattuali ed esposizioni fuori bilancio delle loro imprese. Ai sensi del *Corporations Act* del 2001, le società sono tenute a preparare e presentare relazioni finanziarie annuali alla *Australian Securities and Investments Commission* (commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti). Per gli assicuratori vita e gli assicuratori e i gruppi assicurativi non vita esistono obblighi di divulgazione supplementari riguardo alla gestione del capitale e all'adeguatezza patrimoniale. L'APRA può condividere informazioni con altre autorità di vigilanza finanziaria; è tra i firmatari del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni dell'*International Association of Insurance Supervisors* (Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS)) e ha concluso protocolli d'intesa con autorità di vigilanza estere (tra cui numerose autorità di vigilanza dell'UE). L'APRA è autonomamente responsabile della regolamentazione e della vigilanza prudenziali degli assicuratori; solo l'APRA può autorizzare un organismo a svolgere un'attività assicurativa in Australia. L'APRA ha il potere di emanare norme prudenziali che hanno forza di legge. Nessuno dei funzionari tuttora in servizio presso l'APRA o dei suoi ex dipendenti è autorizzato a divulgare informazioni riservate ottenute durante lo svolgimento delle sue mansioni o nell'esercizio delle sue funzioni; l'inosservanza di tale obbligo può essere sanzionata. La divulgazione di informazioni a un tribunale è strettamente limitata.

- (6) Alle Bermuda, l'*Insurance Act* (legge sulle assicurazioni) stabilisce due requisiti patrimoniali per le imprese di assicurazione non «captive»⁽¹⁾: il margine di solvibilità minimo (MSM) e il requisito patrimoniale rafforzato (*Enhanced Capital Requirement*, ECR), applicabili agli assicuratori commerciali sia del ramo vita che di quello non vita. Il requisito patrimoniale rafforzato è determinato dal pertinente requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR) conformemente a una formula standard o al modello interno di capitale approvato dell'assicuratore a patto che l'ECR sia almeno pari al margine di solvibilità minimo dell'assicuratore. Il BSCR copre i seguenti rischi: rischio di credito, rischio di spread, rischio di mercato, rischio di tariffazione, rischio di riservazione, rischio di interesse, rischio di catastrofe e rischio operativo. Un livello patrimoniale obiettivo del 120 % dell'ECR è utilizzato come soglia di solvibilità da non superare. Le norme patrimoniali qualificanti variano a seconda delle differenti categorie di assicuratori. L'*Insurance Act* comprende anche disposizioni sugli obblighi di informativa delle imprese riguardo alle loro posizioni di solvibilità. La *Bermudan Monetary Authority* (Autorità monetaria delle Bermuda (BMA)) è l'autorità di regolamentazione e di vigilanza indipendente. La maggior parte delle imprese di assicurazione delle Bermuda ha l'obbligo di preparare bilanci aggiuntivi ai sensi dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS); in caso contrario, gli assicuratori possono utilizzare qualsiasi principio contabile generalmente accettato riconosciuto dalla BMA. Le imprese di assicurazione devono pubblicare i loro bilanci, che contengono informazioni sia quantitative che qualitative. La *Bermudan Monetary Authority* può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; è firmataria del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. La BMA è vincolata al rispetto della normativa sulla riservatezza, conformemente alla quale tutte le informazioni riguardanti le attività e gli affari degli istituti finanziari sottoposti a vigilanza, o le persone che le/li gestiscono, ottenute dal suo personale, sono considerate riservate.
- (7) In Brasile, il decreto-legge n. 73/1966 sulle assicurazioni prevede che gli assicuratori, per garantire il rispetto di tutti i loro obblighi, definiscano disposizioni tecniche nonché fondi e disposizioni speciali conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale delle assicurazioni private (CNSP). Ai sensi della risoluzione CNSP n. 316, il capitale minimo richiesto (CMR) è il maggiore tra il capitale di base e il capitale di rischio. Il capitale di base è un importo fisso collegato al tipo di entità e alle regioni in cui essa è stata autorizzata a operare, analogamente a quanto avviene per il capitale di rischio, che è la somma dei requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione, il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. Per la maggior parte degli assicuratori il rischio di capitale è superiore al capitale di base e pertanto costituisce il capitale minimo richiesto. La risoluzione CNSP n. 3162/2014 stabilisce le regole per l'utilizzo di un modello interno quale alternativa a una formula standard per il calcolo del CMR. Sono applicabili requisiti minimi di governo societario. Le attività, i sistemi di

(1) L'*Insurance Act* definisce differenti categorie di assicuratori che sono soggette a normative differenti. Gli assicuratori «captive» sono una categoria specifica di assicuratori, che non è stata inclusa nella valutazione dell'EIOPA e non è contemplata dal presente atto.

informazione e il rispetto degli obblighi giuridici da parte degli assicuratori devono essere oggetto di controlli interni predisposti dalle rispettive imprese di assicurazione. La Sovrintendenza delle assicurazioni private (*Superintendência de Seguros Privados*, SUSEP) è responsabile della vigilanza del settore assicurativo brasiliano. La SUSEP opera nell'ambito del ministero delle Finanze in qualità di organo esecutivo dei regolamenti istituiti dal CNSP. Il suo consiglio direttivo è dotato di un'autorità indipendente che gli permette di definire le politiche generali della SUSEP in materia di regolamentazione e rispetto delle risoluzioni del Consiglio nazionale delle assicurazioni private nel suo ambito di competenze. Gli assicuratori sono tenuti a presentare dati riguardanti il capitale, le attività, le passività, le entrate e le spese alla SUSEP a cadenza mensile nonché informazioni sulle operazioni, il bilancio e un conto profitti e perdite a cadenza trimestrale; gli assicuratori devono pubblicare i loro bilanci, che contengono informazioni sia quantitative che qualitative. La SUSEP può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; è firmataria del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. Le informazioni possono essere utilizzate solo a fini di vigilanza nell'ambito delle funzioni di vigilanza della SUSEP. Inoltre, le informazioni ottenute da un'altra autorità sono utilizzate esclusivamente ai fini di tale richiesta. Sia il personale attualmente in servizio presso la SUSEP che gli ex funzionari della Sovrintendenza sono vincolati al rispetto della normativa sulla riservatezza.

- (8) In Canada, l'*Insurance Companies Act* (legge sulle imprese di assicurazione) impone agli assicuratori di mantenere una base patrimoniale adeguata. Le linee guida pubblicate dall'*Office of the Superintendent of Financial Institutions* (Ufficio del sovrintendente delle istituzioni finanziarie (OSFI)] delineano le norme dettagliate. I requisiti patrimoniali applicabili per gli assicuratori sono il requisito del capitale minimo permanente e del surplus (linea guida MCCSR) per gli assicuratori vita e il test del capitale minimo (linea guida MCT) per gli assicuratori non vita. Sia il requisito MCCSR che il requisito MCT riguardano i rischi connessi alle attività e alle passività in bilancio e fuori bilancio. Gli assicuratori non vita hanno l'obbligo di detenere un capitale superiore al 100 % dell'MCT, mentre gli assicuratori vita hanno l'obbligo di detenere un capitale superiore al 120 % dell'MCCSR. Al di sotto di questi livelli, gli assicuratori non possono operare. Oltre a tali requisiti, è previsto un livello patrimoniale obiettivo di vigilanza pari al 150 % dell'MCT e dell'MCCSR per gli assicuratori non vita e gli assicuratori vita rispettivamente. I requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente a una formula standard; l'utilizzo di modelli interni è consentito solo in casi molto limitati. Gli assicuratori hanno altresì l'obbligo di stabilire un coefficiente di capitale obiettivo interno basato su una valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), nel cui ambito siano effettuate anche prove di stress non prescritte che tengano conto delle specificità dell'impresa di assicurazione. L'*Office of the Superintendent of Financial Institutions*, l'autorità canadese di vigilanza delle assicurazioni, è un'agenzia federale indipendente autofinanziata. Ogni impresa di assicurazione regolamentata è tenuta a presentare all'OSFI bilanci annuali sottoposti a revisione contabile e informazioni supplementari nonché una relazione dei revisori contabili, una relazione dell'attuario incaricato, una relazione sul test dinamico dell'adeguatezza patrimoniale contenente una sintesi dei risultati delle varie prove di stress e dati trimestrali sulla posizione patrimoniale. Gli assicuratori sono inoltre tenuti a preparare e a rendere disponibile, su richiesta, una valutazione interna annuale del rischio e della solvibilità che stabilisca un obiettivo di capitale interno. L'OSFI può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; ha firmato il protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS nel luglio 2012. L'OSFI è vincolato al rispetto della normativa sulla riservatezza, conformemente alla quale tutte le informazioni riguardanti le attività o gli affari degli istituti finanziari sottoposti a vigilanza, o le persone che le/li gestiscono, ottenute dal suo personale, sono considerate riservate.
- (9) In Messico, l'atto che stabilisce un quadro prudenziale assicurativo rivisto, la *Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas* (LISF), è entrato in vigore il 4 aprile 2015. Ai sensi della LISF si applica il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), che copre i rischi di sottoscrizione e i rischi finanziari e di controparte. Almeno una volta l'anno si effettuano prove di stress (test di solvibilità dinamico). Per il calcolo dell'SCR il regime messicano consente l'utilizzo o di una formula standard o di un modello interno. In Messico la *Comisión Nacional de Seguros y Fianzas* (CNSF) è responsabile della vigilanza delle imprese di assicurazione vita e non vita; è dotata di un potere indipendente che le permette di rilasciare o ritirare la licenza delle imprese di assicurazione ed effettua prove di stress almeno una volta l'anno. Gli assicuratori devono comunicare alla CNSF dati riguardanti l'organizzazione, le operazioni, la contabilità, gli investimenti e il capitale almeno a cadenza trimestrale; devono altresì rendere noti gli obiettivi, le politiche e le pratiche delle loro imprese a livello di mantenimento, trasferimento o attenuazione del rischio; inoltre, devono pubblicare informazioni quantitative e qualitative riguardo alle operazioni, alla situazione tecnica e finanziaria e ai rischi delle loro imprese. Qualora sia in vigore un accordo sullo scambio di informazioni, la CNSF può collaborare e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; esiste una serie di accordi simili e la CNSF ha presentato domanda di adesione al protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS nel 2010. Qualora esista un accordo sullo scambio di informazioni tra la CNSF e un'autorità di vigilanza estera, la CNSF deve chiedere il previo consenso di quest'ultima prima di divulgare le informazioni da essa fornite. Nessuno dei funzionari tuttora in servizio presso la CNSF o dei suoi ex dipendenti è autorizzato a divulgare informazioni riservate; gli obblighi di segreto professionale sono previsti dalla normativa nazionale e qualsiasi violazione del segreto professionale comporta sanzioni.

- (10) Negli Stati Uniti, la regolamentazione e la vigilanza delle attività di assicurazione e riassicurazione avvengono essenzialmente a livello statale. Gli assicuratori devono rispettare le pertinenti normative in vigore in ciascuno Stato in cui stipulano polizze e la vigilanza assicurativa è affidata ad autorità di vigilanza statali indipendenti sotto il controllo dei commissari di assicurazione. I requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti a livello statale si basano sulla legge tipo sul capitale basato sul rischio (RBC) della *National Association of Insurance Commissioners* (Associazione nazionale dei commissari di assicurazione (NAIC)), che è stata adottata da tutti gli Stati. La formula standard RBC copre i rischi più concreti per ciascun tipo di assicurazione primaria (vita, proprietà e sinistri e salute) e consente l'utilizzo di modelli interni per prodotti e moduli di rischio specifici. L'RBC si calcola applicando fattori a varie voci dell'attivo, della tariffa dei premi, dei sinistri nonché a voci di spesa e di riserva. Esistono quattro livelli di requisiti patrimoniali quantitativi con interventi di vigilanza differenti in ogni caso: livello di azione aziendale, livello di azione normativa, livello di controllo autorizzato e livello di controllo obbligatorio. Il regime degli Stati Uniti si avvale di una valutazione interna del rischio e della solvibilità per gli assicuratori analoga a quella prevista dalla direttiva «Solvibilità II». Per quanto riguarda gli obblighi di informativa e di trasparenza, esistono requisiti standardizzati di informativa riguardanti principalmente le attività e le prestazioni, il profilo di rischio, le ipotesi e i metodi di valutazione utilizzati nonché la gestione e i requisiti patrimoniali. I bilanci, compresi il parere dell'attuario e la dichiarazione del revisore dei conti, sono resi pubblici. I commissari statali di assicurazione possono condividere informazioni riservate con autorità di vigilanza estere, a patto che il destinatario di tali informazioni accetti di mantenerne la riservatezza. I commissari possono altresì concludere accordi che disciplinano la condivisione e l'utilizzo di informazioni riservate. È stata firmata una serie di protocolli d'intesa sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dell'Unione e i dipartimenti statali di assicurazione; numerosi dipartimenti statali di assicurazione sono firmatari del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS e alcuni altri hanno recentemente presentato la loro domanda di adesione. Gli obblighi di riservatezza, incorporati nelle normative statali sulla base di leggi tipo della NAIC, stabiliscono che le informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza statali sono riservate e che queste ultime devono mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza estere. Il personale delle autorità di vigilanza statali è vincolato al rispetto degli obblighi di segreto professionale ai sensi della normativa vigente a livello statale.
- (11) A seguito di queste valutazioni, si dovrebbe ritenere che i regimi di solvibilità dei paesi terzi contemplati dalla presente decisione soddisfano i criteri dell'equivalenza provvisoria di cui all'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, ad esclusione delle regole sulle imprese di assicurazione «*captive*» delle Bermuda, che sono oggetto di un regime normativo differente.
- (12) Il periodo iniziale dell'equivalenza provvisoria determinata dalla presente decisione dovrebbe essere di 10 anni. La Commissione può tuttavia effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione dell'equivalenza determinata dalla presente decisione. La Commissione, con l'assistenza tecnica dell'EIOPA, dovrebbe pertanto continuare a monitorare l'evoluzione dei regimi in vigore nei paesi terzi contemplati dalla presente decisione nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base essa è stata adottata.
- (13) La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere un'equivalenza provvisoria a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda (ad esclusione delle regole sulle imprese di assicurazione «*captive*»), in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi sono ritenuti provvisoriamente equivalenti a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 2

L'equivalenza provvisoria è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2291 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2015****che modifica la decisione 2013/722/UE per quanto riguarda l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia in Lettonia nel 2014***[notificata con il numero C(2015) 8607]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione ⁽³⁾ approva il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia nel 2014 è stato inizialmente fissato a 1 225 000 EUR. A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, lettera c) punto ii), di tale decisione, l'importo massimo del contributo per la parte di programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia è stato fissato a 475 000 EUR.
- (3) A seguito di una valutazione, da parte della Commissione, di relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per il finanziamento dei programmi di eradicazione nell'anno 2014, la decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato gli importi massimi per tali programmi.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 17, della decisione di esecuzione 2014/925/UE ha modificato l'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, fissando l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia nel 2014 a 400 000 EUR. L'articolo 5, paragrafo 18, della decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione ha modificato l'articolo 11, paragrafo 7, lettera c), punto ii), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, fissando anche l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per la parte del suddetto programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia a 400 000 EUR.

⁽¹⁾ GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione, del 29 novembre 2013, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi (GUL 328 del 7.12.2013, pag. 101).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione (GUL 363 del 18.12.2014, pag. 173).

- (5) L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione fissato di recente per il programma di eradicazione della rabbia in Lettonia nel 2014 è errato. In particolare, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), e all'articolo 11, paragrafo 7, lettera c), punto ii) della decisione di esecuzione 2013/722/UE come modificata, qualora la parte di programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia venisse eseguita correttamente e l'importo di 400 000 EUR venisse utilizzato, nessun altro contributo finanziario dell'Unione sarebbe disponibile per la parte di programma da attuare in Lettonia. Ciò non è coerente con la strategia globale di eradicazione della rabbia dall'Unione europea, che si basa sull'eliminazione della malattia dagli Stati membri e sulla creazione di zone cuscinetto lungo i confini esterni dell'Unione per impedire le reintroduzioni.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/722/UE, tenendo debitamente conto della relazione tecnica e finanziaria intermedia presentata dalla Lettonia per quanto riguarda l'attuazione del programma di eradicazione della rabbia nell'anno 2014.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 6, della decisione di esecuzione 2013/722/UE, il punto vi) della lettera c) è sostituito dal seguente:

«vi) 800 000 EUR per la Lettonia».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA**del 19 novembre 2015****relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2015/2292]**

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 9 dell'Accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commerciali bilaterali di prodotti biologici originari dell'Unione europea e della Svizzera.
- (3) A norma dell'allegato 9, articolo 8 dell'Accordo, il gruppo di lavoro per i «prodotti biologici» procede all'esame di ogni questione relativa all'allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al comitato misto per l'agricoltura. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell'allegato. Esso ha stabilito di estendere il campo di applicazione dell'allegato 9 al vino e al lievito vista l'equivalenza tra le disposizioni svizzere e dell'Unione europea in materia. Inoltre, è necessario eliminare il contenuto dell'appendice 2, dato che la Svizzera ha modificato la propria legislazione in materia di etichettatura, indicando la modalità di produzione biologica per gli alimenti degli animali e ha adottato disposizioni conformi al diritto europeo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adottare le appendici dell'allegato 9 in questo senso.
- (4) È pertanto opportuno modificare le appendici 1 e 2 dell'allegato 9,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2015.

Fatto a Berna, il 19 novembre 2015

*Per il comitato misto per l'agricoltura**Il capo della delegazione dell'Unione europea*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Adrian AEBI

Il segretario del comitato

Thomas MAIER

—

ALLEGATO

«APPENDICE 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97).

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

Disposizioni applicabili nella Confederazione svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3969).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3979).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (*).

APPENDICE 2

Modalità di applicazione

Nessuna»

(*) (RS 910.18)

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT